



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO

Il Tribunale, nella persona del giudice designato Daniela Bracci
All'udienza del 23 novembre 2022 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa lavoro di I Grado iscritta al N. **18160/2022** R.G. promossa da:

PRATO AURELIA, parte ricorrente con il patrocinio dell'avv. Ivan Ferra

contro:

INPS in persona del legale rappresentante p.t., parte resistente con il patrocinio dell'avv. M. Carla Attanasio

e

AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE in persona del legale rappresentante p.t., parte resistente con il patrocinio dell'avv. Maria Laura Curatola

OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il 30.05.2022, Prato Aurelia adiva il Tribunale di Roma in funzione di GL chiedendo l'accertamento negativo del credito contributivo sotteso agli avvisi di addebito nn. 39720120007081266000 (asseritamente notificato il 16.06.2012), 39720120027121251000 (asseritamente notificato il 26.02.2013), 39720130016064948000 (asseritamente notificato il 23.01.2014), 39720140003078184000 (asseritamente notificato il 05.07.2014).

Deduceva che in data 25.05.2020 Ader le aveva notificato l'intimazione di pagamento n. 09720219006972641000 cui erano sottesi anche gli avvisi di addebito sopra indicati; di non aver mai ricevuto precedenti notifiche relative a detti avvisi di addebito; che in ogni caso erano decorsi oltre cinque anni tra le asserite notifiche degli avvisi di addebito e quella dell'intimazione di pagamento sopra indicati; eccepiva quindi la prescrizione quinquennale. Svolte considerazioni in diritto, concludeva chiedendo al GL l'accoglimento della domanda.



Fissata l'udienza si costituiva in giudizio l'Inps che eccepiva la tardività dell'opposizione agli avvisi di addebito; nel merito chiedeva il rigetto. Deduceva di aver provveduto alla notifica a mezzo ar di tutti gli avvisi di addebito oggetto del giudizio, allegando le relative notifiche.

Agenzia delle Entrate Riscossione si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda. Deduceva di aver interrotto la prescrizione mediante notifica delle intimazioni di pagamento n. 09720129012136631000 notificata il 09.03.2012, b, 09720139013143539000 notificata il 21.02.2013, n. 09720139078426509000 notificata il 23.08.2013, n. 09720139078426610000 notificata il 23.08.2013, n. 09720149038186301000 notificata il 17.04.2014, n. 09720179005059440000 notificata a mezzo pec il 26.01.2017, n. 09720199013178912000 notificata il 29.09.2019, n. 09720219029486929000 notificata il 25.01.2022, n. 09720229018911592000 notificata il 05.04.2022, preavviso di fermo amministrativo n. 09780201400058242000 notificato il 25.09.2014, preavviso di fermo amministrativo n. 09780201500027587000 notificato il 26.11.2015. Svolte considerazioni in diritto, insisteva per il rigetto.

All'udienza del 23 novembre 2022, previo esame delle note autorizzate, la causa veniva discussa e decisa con sentenza pronunciata ex art. 429 co. 1° cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto.

OSSERVA IL GIUDICE che nella disciplina della riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali di cui al d.lgs n. 46/99, il termine per proporre opposizione alla pretesa contributiva, che dall'art. 24 dello stesso decreto è fissato in 40 giorni, deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo (salvo il limite della prescrizione quinquennale; cfr ex multis Cass. n. 1826/2020).

La parte opponente, che non ha proposto opposizione nel prescritto termine decadenziale decorrente dalla data di notifica della cartella di pagamento, sostiene di non aver mai ricevuto alcuna notifica e di aver avuto conoscenza degli avvisi di addebito solo a seguito della notifica in data 25.05.2022 dell'intimazione di pagamento n. 0972021190069972641000.

Dalla documentazione allegata alla costituzione in giudizio dell'Inps emerge che gli avvisi di addebito sono stati tutti ritualmente notificati alla parte ricorrente ai sensi dell'art. 26 dpr n. 602/73, la cui normativa deve ritenersi applicabile anche agli avvisi di addebito.

La norma citata prevede che il concessionario possa notificare le cartelle di pagamento anche a mezzo raccomandata ar, disponendo che “la notifica della cartella può anche essere eseguita mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso la cartella è notificata in plico chiuso e la *notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o*



l'azienda....Quando la notificazione della cartella di pagamento avviene mediante consegna nelle mani del destinatario o di persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda, non è richiesta la sottoscrizione dell'originale da parte del consegnatario”

Poiché la cartella va notificata in plico chiuso per ragioni di privacy, è l'avviso di ricevimento a dover riportare gli estremi temporali della consegna e le sottoscrizioni sia dell'incaricato della consegna che del ricevente.

La Cassazione ha evidenziato che detta norma ha carattere di specialità rispetto all'art. 127 del d.P.R. n. 43 del 1988 (che, per la notificazione degli atti e dei provvedimenti previsti dal decreto stesso, opera un rinvio all'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, il quale stabilisce che il messo deve far sottoscrivere dal consegnatario l'atto o l'avviso, ovvero indicare i motivi che hanno determinato la mancata sottoscrizione) il quale, dunque, non trova applicazione nel caso di notifica della cartella esattoriale, senza che ciò ponga problemi di legittimità costituzionale con riguardo al rapporto che lega i messi notificatori ai concessionari del servizio di riscossione, essendo tali messi tenuti alla corretta attestazione dei fatti indicati come veri nelle relate di notifica, ed esposti a sanzioni penali in caso di inosservanza di detto obbligo (cfr. Cass. 14105 del 26.10.2000).

La validità di tale modalità di notifica è stata peraltro confermata dalla Corte Costituzionale, che con ord. n. 131 del 2007 ha escluso la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 l. n. 890/82, nella parte in cui non prevede l'invio di una seconda raccomandata in caso di notifica al portiere a mezzo posta, stante la diversità della situazione disciplinata rispetto a quella prevista dall'art. 139 c.p.c.

Tale orientamento è stato ribadito anche dai giudici di legittimità che con la sentenza n. 15746/12 (sez. tributaria) hanno confermato la regolarità della notifica della cartella esattoriale direttamente da parte del concessionario mediante l'invio di raccomandata con avviso di ricevimento.

Nel caso in esame l'Inps ha documentato di aver provveduto alla notifica degli avvisi di addebito mediante raccomandata postale, tutti inviati presso l'indirizzo di residenza (incontroverso) della sig.ra Prato Aurelia sito in Roma viale Alessandrino n. 715 Roma.

In particolare l'avviso di addebito n. 39720130016064948000 risulta notificato il 23.01.2014 con ar mediante consegna nelle mani del destinatario o di persona di famiglia o addetti alla casa.

Gli avvisi n. 39720120007081266000 (notificato il 30.06.12), n. 97201220027121251000 (notificato il 25.01.2013) e n. 39720140003078184000 (notificato il 04.06.2016) risultano invece notificati per compiuta giacenza della raccomandata non ritirata e di cui era stato lasciato avviso.



Mette conto rilevare che le notifiche degli avvisi di addebito sono state eseguite non già ai sensi dell'art. 149 c.p.c. (e della legge n. 890/82), bensì con raccomandata diretta, come consentito dall'art. 30, comma 4 del D.L. 78/2010, conv. con legge n. 122/2010, nel testo pro tempore vigente.

Tale tipo di notifica può essere effettuata dall'Ente spedendo la raccomandata senza ausilio di messi della notificazione e si perfeziona per il mero fatto che l'atto sia consegnato in luogo di pertinenza del destinatario ad una delle persone previste dall'art. 26 DPR 602/73 e dagli artt. 32 e 39 del DM 9/4/2011 (recante Approvazione delle condizioni generali del servizio postale), ovvero per decorso del termine di compiuta giacenza ai sensi degli artt. 32 e 37 del citato decreto 9/4/11, il che realizza presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c.

In tale situazione, piuttosto, una volta che siano inutilmente decorsi i termini di giacenza fissati dalla legge per il ritiro del piego presso l'ufficio postale, il procedimento notificatorio deve intendersi completato anche nei confronti del destinatario, che non potrà quindi dolersi della sua inerzia per non avere provveduto al ritiro.

Tale conclusione trova avallo nella giurisprudenza di legittimità dove si precisa che, “per quanto riguarda la necessità dell'invio della seconda raccomandata informativa, per le cartelle notificate a mezzo posta ordinaria, ex art. 26 del DPR n. 602/73 (o, il che è lo stesso, ex art. 30 co. 4 D.L. n. 78 cit.), questa Corte è ferma nel ritenere che gli uffici finanziari possono procedere alla notificazione a mezzo posta ed in modo diretto degli avvisi e degli atti che per legge vanno notificati al contribuente. Ne consegue che, quando il predetto ufficio si sia avvalso di tale facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione dell'atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890 del 1982” (cfr. Cass. n. 17598/2010; Cass. n. 911/2012; Cass. n. 14146/2014; Cass. n. 19771/2013; Cass. n. 16949/2014; Cass. 17445/2017; Cass. 2229/2020).

Ne consegue che per la regolarità della procedura non è necessario l'invio del Cad (ossia la rr inviata dall'agente postale per mancato ritiro del plico contenente l'atto giudiziario o stragiudiziale).

Siffatti rilievi evidenziano quindi la ritualità delle notifiche di tutti e quattro gli avvisi di addebito oggetto della domanda di accertamento negativo del credito contributivo.

Pertanto, non avendo l'istante provveduto a fare opposizione nel termine di decadenza di cui all'art. 24 d.lgs n. 46/99, si tratta unicamente di verificare se è decorso il termine di prescrizione quinquennale tra la data della notifica dei predetti avvisi di addebito e quella dell'intimazione di pagamento n. 09720219006972641000, pacificamente notificata il 25.01.2022.

Costituendosi in giudizio Ader ha dedotto di aver notificato alla ricorrente diverse intimazioni di pagamento e due preavvisi di fermo, che avrebbero interrotto la prescrizione; al riguardo la ricorrente ha contestato la validità di dette notifiche rilevando diverse irregolarità di notifica.



Non risulta però contestata la notifica a mezzo pec dell'intimazione di pagamento n. 0972017900505944000, notificata da Ader il 26.01.2017 (doc. 10 fascicolo Ader).

Dalla documentazione allegata risulta che a detta intimazione di pagamento sono sottesi tutti e quattro gli avvisi di addebito di cui sopra.

Seppure la ricorrente non ha specificatamente contestato l'avvenuta notifica a mezzo pec, per completezza di esposizione mette conto rilevare che la notifica a mezzo pec è consentita, per gli atti della riscossione, dall'art 26 comma 2 del DPR n°602/1973 ("La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005,n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600").
Altresì l'art 6 Dl n°82/2005 impone a tutte le amministrazioni, nelle comunicazioni di pertinenza, l'uso della posta elettronica certificata e ai soggetti che ne hanno dichiarato il possesso l'implicita accettazione delle comunicazioni ivi effettuate.

Pertanto dal 1° giugno 2016, come stabilito dall'art. 14 d.lgs n. 159/2015, la notifica degli atti di riscossione destinati ad imprese individuali, società e professionisti iscritti in albi o elenchi deve avvenire unicamente mediante pec.

Ciò chiarito, deve osservarsi che l'intimazione di pagamento n. 0972017900505944000 è stata notificata alla ricorrente il 26.01.2017, dunque in tempo utile a interrompere la prescrizione quinquennale di tutti e quattro gli avvisi di addebito (il meno recente, n. 39720120007081266000, risulta notificato il 16.06.2012).

Considerato che la successiva intimazione di pagamento n. 09720219006972641000 è stata notificata il 25.05.2017, appare palese che tra il 26.01.2017 e il 25.05.2017 non risultano decorsi i cinque anni di prescrizione, dovendo considerarsi la sospensione imposta dalla normativa emergenziale (compresa da marzo 2020 al 31 agosto 2021).

Si impone pertanto il rigetto della domanda.

Ai sensi dell'art. 91 cpc Prato Aurelia va condannata a rifondere all'Inps e all'Agenzia delle Entrate Riscossione le spese di lite, liquidate per ciascuna resistente in € 1.775,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese generali del 15%, iva e cpa

P.Q.M.

Disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:



RIGETTA IL RICORSO.

**CONDANNA PRATO AURELIA A RIFONDERE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE
RISCOSSIONE E ALL'INPS LE SPESE DI LITE, CHE LIQUIDA PER CIASCUNA PARTE
RESISTENTE IN € 1.775,00 PER COMPENSI DI AVVOCATO, OLTRE RIMBORSO SPESE
GENERALI DEL 15%, IVA E CPA.**

Roma, 23 novembre 2022

il Giudice
Daniela Bracci

